



COMUNE DI TARQUINIA

***REGOLAMENTO
DEL REGISTRO COMUNALE
DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E
ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE***

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.10 del 12.03.2018

INDICE

TITOLO PRIMO-REGISTRO.....	2
Art. 1 - Istituzione del registro comunale delle associazioni.....	2
Art. 2 - Iscrizione.....	2
Art. 3 -Rinnovo.....	3
Art. 4 - Cancellazione.....	3
Art. 5 - Pubblicità' del registro.....	3
TITOLO SECONDO - SOSTEGNI ECONOMICI.....	4
Art. 6 - Forme di sostegno economico.....	4
Art. 7 - Criteri e modalità per la concessione di forme di sostegno.....	4
Art. 8 - Richiesta e concessione delle forme di sostegno.....	5
Art. 9 - Rendicontazione.....	5
Art. 10 - Decadenza dal diritto di concessione delle forme di sostegno.....	6
Art. 11 - Concessioni diverse.....	6
Art. 12-Convenzioni.....	6
TITOLO TERZO - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....	7
Art. 13 -Norme finali.....	7

TITOLO PRIMO – REGISTRO

Art. 1 - Istituzione del registro comunale delle associazioni

1. Il Comune di Tarquinia, in attuazione, dell'art. 36 comma 2 dello Statuto comunale, istituisce il registro comunale delle associazioni, di seguito chiamato "registro".
2. Il registro ha lo scopo di valorizzare l'associazionismo, favorendo il suo coinvolgimento nello sviluppo della comunità.
3. Il registro comprende:
 - a) le organizzazioni di volontariato;
 - b) le associazioni di promozione sociale;
4. Il registro è suddiviso nelle seguenti aree tematiche:
 - a) Attività culturali e sociale;
 - b) Educazione formazione e prevenzione;
 - c) Pace, diritti umani e cooperazione internazionale;
 - d) Sociale e sanitaria;
 - e) Ambiente
5. Ogni associazione può iscriversi ad un massimo di tre aree tematiche e tale indicazione deve essere espressa al momento dell'iscrizione.
Le associazioni iscritte possono partecipare alle assemblee, ai forum, eccetera, **organizzate dall'amministrazione comunale**¹ delle altre sezioni tematiche solo come uditrici.

Art. 2 - Iscrizione

1. Nel registro possono iscriversi le associazioni in possesso dei seguenti requisiti:
 - ✓ perseguire fini e svolgere attività conformi alla Costituzione e alle leggi;
 - ✓ essere espressione della comunità locale;
 - ✓ essere portatrici di un interesse collettivo o produttrici di servizi di interesse collettivo;
 - ✓ svolgere attività per fini di solidarietà e/o di utilità sociale a favore degli associati o di terzi;
 - ✓ essere dotate di un atto costitutivo e di uno statuto che prevedano l'assenza di qualsiasi fine di lucro, lo scopo di natura ideale e non economica, un'organizzazione interna democratica;
 - ✓ avere sede in Tarquinia, o essere operanti nel territorio comunale, oppure rappresentare la sezione locale di associazioni nazionali e/o regionali;
 - ✓ svolgere, da almeno un anno, attività sul territorio comunale;
 - ✓ inoltre possono essere inserite di diritto nel registro, qualora lo richiedano, le associazioni di volontariato, con sede in Tarquinia iscritte nei registri della Regione Lazio.
2. Non possono essere iscritti nel registro:
 - a) i partiti politici;
 - b) le associazioni sindacali, professionali e di categoria.

¹ Modifica introdotta con l'emendamento n.1 approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 12.03.2018

3. L'iscrizione va richiesta al Settore interessato, su modulo predisposto, firmato dal legale rappresentante dell'associazione o da persona dallo stesso delegata. L'iscrizione può essere richiesta in qualsiasi momento dell'anno e risulta effettiva a seguito dell'accettazione della domanda da parte del Settore. Essa ha durata fino al 31 dicembre del terzo anno da quello di iscrizione.

Il Registro è redatto e aggiornato a cura del Settore che si occupa degli Affari Generali.

4. Ogni associazione iscritta nel registro si impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei dati indicati.
5. La richiesta d'iscrizione deve essere accompagnata dai seguenti allegati:
 - a) fotocopia dell'atto costitutivo e dello statuto;
 - b) una relazione, datata e firmata dal legale rappresentante o da persona dallo stesso delegata, sull'attività svolta almeno nell'ultimo anno.
6. Il Settore, in caso di mancato accoglimento della domanda di iscrizione, darà comunicazione motivata al rappresentante legale della stessa o alla persona dallo stesso delegata.
7. Contro il provvedimento di diniego è possibile presentare ricorso giurisdizionale *e/o amministrativo*² nei termini di legge.

Art. 3 - Rinnovo

1. Entro il 31 dicembre dell'anno di scadenza, le associazioni che intendano rimanere iscritte al registro devono presentare la richiesta di rinnovo secondo le modalità stabilite dall'amministrazione.
2. Non è ammesso il rinnovo tacito.

Art. 4 - Cancellazione

1. La cancellazione dal registro, con effetto dalla data del provvedimento, avviene:
 - a) su richiesta del legale rappresentante, con allegato verbale dell'assemblea;
 - b) in caso di perdita accertata dei requisiti di cui all'art.2;
 - c) in caso di mancato rinnovo nei termini indicati all'art.3.
2. Il Settore dà comunicazione motivata del provvedimento di cancellazione all'associazione.

Art. 5 - Pubblicità del registro

1. Il registro è pubblicato all'albo comunale entro il 31 marzo di ogni anno.
2. Il registro comunale può essere consultato sul sito internet del Comune di Tarquinia (www.comune.tarquinia.vt.it)

² Modifica introdotta con l'emendamento n.3 approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 12.03.2018

TITOLO SECONDO - SOSTEGNI ECONOMICI

Art. 6 - Forme di sostegno economico

1. Le attività delle associazioni possono essere svolte:
 - in autonomia;
 - in collaborazione con il Comune;
 - con il patrocinio del Comune.

2. Il Comune può sostenere le attività di cui sopra attraverso:
 - a) erogazione di contributi in denaro;
 - b) concessione in uso di sedi, strutture, luoghi, spazi, strumenti ed attrezzature comunali
 - c) fornitura di prestazioni e/o servizi.

3. La concessione in uso di quanto previsto alla lettera b) del precedente comma è soggetta alla disciplina e alle tariffe stabilite dal Comune, salva la possibilità di erogare il contributo in servizi ai sensi del successivo punto 5.

4. L'erogazione delle forme di sostegno è approvata dalla Giunta Comunale.

5. I contributi in servizi e/o attrezzature, entro un limite di valore stabilito dalla Giunta Comunale, sono concessi dal competente Dirigente.

6. L'iscrizione al registro è titolo preferenziale per l'erogazione delle forme di sostegno.

Art. 7 - Criteri e modalità per la concessione di forme di sostegno

1. La Giunta Comunale dispone la concessione dei contributi in denaro di cui al presente regolamento *per le attività svolte a favore della comunità locale*³, con riferimento ai seguenti criteri generali:
 - a) attività complessiva dell' associazione:
 - ✓ utilità, importanza, rilievo civile e sociale delle finalità statutarie e dell'attività annualmente svolta;
 - ✓ coincidenza dell'attività con interessi generali o diffusi nella comunità locale;
 - ✓ incidenza del volontariato nell'attività diretta al perseguimento degli scopi statutarî;
 - ✓ rilevanza territoriale dell'attività;
 - ✓ grado di prevalenza dell'autofinanziamento rispetto alle risorse di provenienza pubblica.

 - b) attività per singole iniziative e/o singoli progetti:
 - ✓ rilevanza e significatività delle specifiche attività e iniziative in relazione alla loro utilità sociale e ampiezza e qualità degli interessi diffusi nel campo sociale, civile, solidaristico, umanitario, culturale, ambientalistico e naturalistico, sportivo, ricreativo;
 - ✓ attinenza con le finalità previste dallo Statuto Comunale;
 - ✓ valenza e ripercussione territoriale;

³ Modifica introdotta con l'emendamento n.4, come modificato, approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 12.03.2018

- ✓ valutazione dell'entità dell'autofinanziamento;
- ✓ valutazione dell'entità di altri finanziamenti di provenienza pubblica.

2. Il contributo in denaro concesso dal Comune per lo svolgimento di un'attività o iniziativa determinata non potrà superare l' 80% della spesa complessiva realmente sostenuta e comunque non potrà essere superiore al disavanzo tra entrate e uscite dell'iniziativa ammessa a finanziamento.

3. Per l'assegnazione di spazi e strutture saranno considerati preferenziali i seguenti criteri:
- l' uso comune e concordato da parte di più soggetti in collaborazione tra loro;
 - l'effettuazione di attività di pubblico interesse o di servizi di pubblica utilità.

Art. 8 - Richiesta e concessione delle forme di sostegno

1. Le domande inerenti le attività, da realizzare nell' anno successivo, devono pervenire al Comune entro il 30 settembre di ogni anno utilizzando il modulo predisposto. L'Amministrazione comunale si riserva comunque la possibilità di valutare in via straordinaria eventuali richieste pervenute successivamente alla data suddetta.

E' vietata la presentazione a più Settori della stessa domanda di contributo per la medesima attività/ iniziativa.

2. Per le forme di sostegno in servizi, che non comportino assunzione di nuovi impegni di spesa, le singole concessioni vengono disposte dal competente Dirigente secondo i principi del presente regolamento e nel rispetto delle disposizioni previste dagli altri regolamenti comunali e delle altre direttive impartite dall' Amministrazione comunale.

3. Per i contributi in denaro la determinazione dirigenziale può prevedere l'anticipazione di un acconto, fino ad un massimo del 50% del contributo concesso, nei casi in cui ciò si renda necessario per consentire al richiedente l'avvio dell'attività.

4. Il patrocinio del Comune è concesso dal Sindaco.

Art. 9 - Rendicontazione

1. Alla conclusione dell'attività, l'associazione deve sottoscrivere un apposito modulo, allegando:

- a) una relazione sullo svolgimento dell'iniziativa per cui è stata richiesta la concessione del sostegno, con la specificazione del grado di raggiungimento degli obiettivi.
- b) la rendicontazione delle entrate e delle spese dell'iniziativa, distinte per singole voci. Le eventuali spese non ammissibili sono individuate con atto della Giunta Comunale.

2. La presentazione del rendiconto e la relativa verifica da parte del settore competente costituiscono presupposto inderogabile per l'erogazione delle somme di denaro. La mancata presentazione del rendiconto entro dodici mesi dalla conclusione dell'attività fa venire meno il diritto all'erogazione del contributo e comporta l'archiviazione alla pratica.

3. Con riferimento alle iniziative per cui è stato concesso il sostegno, il richiedente deve esibire, con la rendicontazione, la documentazione relativa alle spese e alle entrate ivi dichiarate. Tale documentazione dovrà essere prodotta in semplice fotocopia. Gli originali dovranno essere conservati secondo i termini di legge presso la sede dell'associazione ed esibiti su richiesta del Comune.
4. I contributi in denaro non potranno comunque essere erogati per importi superiori all'effettivo disavanzo, risultante dal consuntivo presentato per l'iniziativa ammessa a finanziamento.
5. Le responsabilità inerenti alle attività che godono del sostegno economico del Comune ricadono esclusivamente sul soggetto richiedente, limitandosi il Comune ad offrire un concorso nelle spese.

Art. 10 - Decadenza dal diritto di concessione delle forme di sostegno

1. I soggetti richiedenti ed assegnatari di contributi e/o di altre forme di sostegno decadono dal diritto di ottenerle quando:
 - a) non sia stata realizzata l'iniziativa entro dodici mesi dalla concessione del contributo;
 - b) non siano stati presentati il rendiconto e la relazione nel termine prescritto;
 - e) sia stato sostanzialmente modificato il programma o il progetto e il preventivo dell'iniziativa senza avere ottenuto prima l'autorizzazione dell'amministrazione.
2. Nel caso di *parziale* realizzazione dell'iniziativa ammessa a contributo per oggettiva impossibilità sopravvenuta, dovuta a causa di forza maggiore, *riconosciuta dall'Amministrazione comunale, il contributo potrà essere erogato in proporzione all'attività svolta.*⁴
Il settore competente provvedere al recupero della somma eventualmente già erogata a titolo di acconto.

Art. 11 - Concessioni diverse

1. La concessione in uso di locali e spazi, strutture e attrezzature, resta disciplinata dalle vigenti disposizioni.
2. Qualora i soggetti beneficiari non si siano attenuti alle modalità concordate per l'uso di quanto concesso, dovranno rimborsare comunque le relative spese, fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento di eventuali maggiori danni.
3. Anche per le concessioni diverse dalle erogazioni in denaro, qualora avvengano per un periodo superiore ai sei mesi, i soggetti beneficiari devono presentare al settore competente:
 - una relazione sull'attività svolta, se la durata dell'iniziativa è inferiore a 12 mesi, entro trenta giorni dal termine della singola iniziativa;
 - se la durata dell'iniziativa supera i 12 mesi, una relazione sull'attività svolta nell'anno, il rendiconto annuale completo delle entrate e delle spese e la dichiarazione di permanenza in capo all'associazione dei requisiti di cui all'art.2, entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 12 - Convenzioni

1. Le attività dell'organizzazione prestate con modalità continuative ed aventi valenza sociale o comunque

⁴ Modifica introdotta con l'emendamento n.6 approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 12.03.2018

pubblica, dovranno essere regolamentate tra le parti mediante stipula di apposita convenzione secondo quanto previsto nel successivo comma e nel regolamento dei contratti.

2. La convenzione deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- la descrizione dell'attività oggetto del rapporto convenzionale e delle relative modalità di svolgimento, anche al fine di garantire il raccordo con i programmi del Comune;
- l'indicazione delle strutture, delle attrezzature e dei mezzi impiegati nello svolgimento dell'attività;
- la durata del rapporto convenzionale, le cause e le modalità della sua risoluzione;
- l'entità della prestazione del personale necessario allo svolgimento dell'attività in modo continuativo;
- l'entità del rimborso assegnato all'organizzazione per i costi di gestione e per le spese sostenute e documentate, nei termini delle leggi vigenti;
- le modalità per lo svolgimento continuativo delle prestazioni convenzionate;
- l'obbligo di presentare una relazione sull'attività svolta;
- l'obbligo della copertura assicurativa, secondo la normativa vigente;
- gli impegni dell'amministrazione.

La convenzione deve riservare al Comune il potere di vigilanza. Alle convenzioni non si applica quanto previsto dall'art. 7 comma 2.

TITOLO TERZO - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 13 - Norme finali

1. Il presente regolamento non si applica:

- a) ai contributi individuali di assistenza sociale;
- b) ai contributi concessi dalla Regione a soggetti e per importi da essa definiti, erogati tramite il Comune;
- c) per gli interventi urgenti di solidarietà sotto forma di contributi a associazioni in caso di calamità o di particolare stato di emergenza;
- d) in tutti i casi in cui la materia sia compiutamente disciplinata da leggi, regolamenti o comunque da altre specifiche normative. Nei casi in cui la materia sia parzialmente disciplinata da leggi o regolamenti speciali, il presente regolamento si applica per quanto compatibile con tale normativa.

2. Integrano il presente regolamento le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali vigenti inerenti la materia trattata e non contrastanti con la stessa.